

REGOLAMENTO (CEE) N. 1803/84 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1984

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1881/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente complementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 938/84 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1881/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1881/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 41,435 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 6. 4. 1984, pag. 18.